

- a. sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- b. mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- c. rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Se il lavoratore viene giudicato inidoneo alla donazione a seguito delle motivazioni sopra delineate avrà comunque diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell'intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità<sup>37</sup>.

#### **1.4.13 Assegno per il congedo matrimoniale**

Durante il congedo matrimoniale, spettante a tutti i lavoratori in occasione del matrimonio, si ha diritto ad astenersi dall'attività lavorativa per 15 giorni con il diritto alla conservazione del posto e della retribuzione. Per gli operai e gli apprendisti operai, l'INPS eroga un assegno che copre 7 giornate lavorative delle 15 spettanti. Per gli ulteriori giorni riconosciuti, sarà il datore di lavoro a dover garantire la retribuzione secondo quanto previsto dai diversi CCNL. Durante il periodo in cui si percepisce l'indennità INPS non si ha diritto alla contribuzione figurativa.<sup>38</sup>

#### **1.4.14 Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro**

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà) tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.<sup>39</sup>

I lavoratori beneficiari devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale requisito non è necessario nei casi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale ed è soggetto all'applicazione di massimali stabiliti per legge, annualmente rivalutati, nonché al prelievo contributivo del 5,84%.

Durante i periodi di fruizione delle integrazioni salariali il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa piena utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

#### **1.4.15 Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpi)**

La NASpi è l'ammortizzatore sociale che garantisce una tutela economica ai lavoratori subordinati che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria e che siano in possesso di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e di almeno 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. L'importo della prestazione è parametrato alla retribuzione di riferimento entro un massimo di 1300 euro (rivalutato annualmente) che a partire dal primo giorno del 4° mese viene decurtato del 3% ogni mese. La durata è

<sup>37</sup> Circolare INPS n. 29 del 2017

<sup>38</sup> Circolare INPS n. 320 del 1978; Circolare INPS n. 945 del 1986

<sup>39</sup> D.Lgs. 148 del 2015

pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi.

Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno in corso (1.860,76 euro per il 2019).<sup>40</sup>

#### **1.4.16 Tutele assicurative in caso di infortunio e malattia professionale**

L'assicurazione obbligatoria INAIL<sup>41</sup> tutela i lavoratori al verificarsi di un infortunio sul lavoro che si definisce come evento per "causa violenta in occasione di lavoro" dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

Nel caso di infortunio deve esistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.

L'INAIL tutela il lavoratore anche al verificarsi di malattie professionali. La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Si definiscono professionali le malattie nell'esercizio e a causa del lavoro. Esse comprendono qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una attività lavorativa.

In tal caso non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto "rischio ambientale").

L'INAIL nel caso di infortunio o malattie professionali eroga al lavoratore un'indennità economica giornaliera a decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell'infortunio o dell'insorgere della malattia professionale. Per esservi diritto alla prestazione è necessario che l'evento si sia verificato in occasione di lavoro o in presenza di una malattia professionale indennizzabile ovvero che comunque vi sia un'inabilità che comporti l'effettiva astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro che eroga la retribuzione piena, dal 4° al 90° giorno dalla data dell'infortunio o di manifestazione della malattia professionale l'indennità è pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita dall'assicurato nei 15 giorni precedenti la data dell'evento. I CCNL generalmente pongono a carico del datore di lavoro un'integrazione dell'indennità al raggiungimento del 100% della retribuzione o percentuali minori in relazione alla durata dell'infortunio.

L'INAIL, inoltre, tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

40 D.Lgs. 22 del 2015, Circolare INPS n. 94 del 2015; Circolare INPS n. 142 del 2015; Circolare INPS n. 194 del 2016; Circolare INPS n. 5 del 2019

41 T.U. 1124/1965